

**Articoli della Costituzione modificati**  
(in MAIUSCOLO le modifiche approvate).

*Articolo 9*

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. TUTELA L'AMBIENTE,  
LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL'INTERESSE DELLE FUTURE  
GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA  
DEGLI ANIMALI.

*Articolo 41*

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,  
alla libertà, alla dignità umana, ALLA SALUTE, ALL'AMBIENTE.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica  
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali E AMBIENTALI.

Le modifiche introdotte dal Progetto di legge costituzionale approvato, infine, stabiliscono  
una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali negli  
Statuti speciali delle Regioni Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle Province del Trentino-  
Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.